

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021**  
**619/2021/S/EEL**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187<sup>a</sup> riunione del 28 dicembre 2021

**VISTI:**

- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento REMIT);
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 22;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio del dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, recante il "Testo Integrato per il Monitoraggio del mercato elettrico all'ingrosso e del mercato per il servizio di dispacciamento" e s.m.i. (TIMM);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti

- sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
  - la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 444/2016/R/eel);
  - la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 800/2016/R/eel;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 813/2016/E/eel;
  - la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel;
  - la deliberazione 24 marzo 2017, 180/2017/S/eel (di seguito: Deliberazione 180/2017/S/eel);
  - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i..

**FATTO:**

1. Con note del 21 e 22 giugno 2016 (prot. Autorità, rispettivamente, 17692 del 22 giugno 2016 e 17834 del 23 giugno 2016) Terna - Rete elettrica nazionale S.p.A. (di seguito: Terna) ha comunicato all’Autorità un significativo incremento, rispetto ai mesi precedenti, dei corrispettivi di sbilanciamento dell’energia elettrica, dovuto a strategie di programmazione non diligente.
2. Pertanto, con deliberazione 342/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti individuali nei confronti di diversi utenti del servizio di dispacciamento, tra cui quello indicato nell’Allegato A al presente provvedimento (di seguito: anche Società), per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di regolazione asimmetrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, per contrastare condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e sul mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta.
3. Le risultanze istruttorie inviate alla Società con nota prot. Autorità 28067 del 5 ottobre 2016, evidenziavano un’attività di programmazione della stessa non coerente con i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui all’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, tuttavia senza conseguimento di vantaggi economici da parte della medesima società. Pertanto, con deliberazione 813/2016/E/eel, l’Autorità ha:
  - i) archiviato, in ragione della mancanza di indebiti vantaggi economici, il procedimento avviato con deliberazione 342/2016/E/eel;
  - ii) conferito mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni di valutare la sussistenza di presupposti per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, nei confronti della Società, per violazione dell’articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06 e/o per l’integrazione delle fattispecie di cui all’art. 5 del

regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

4. Sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del predetto procedimento, l'Autorità con deliberazione 180/2017/S/eel ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della Società per accertare la violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06. L'illegittimità delle condotte contestate risultava:
  - i) dalla dimensione dell'errore di sbilanciamento: era emersa un'incidenza degli sbilanciamenti effettivi rispetto all'energia effettivamente immessa delle unità di produzione non abilitate (che sono state oggetto di analisi nel menzionato procedimento) nella titolarità della società superiore alla *performance* del settore, ovvero il 30% per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili e il 30% per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili (*performance* applicabile in mancanza di informazioni sulla composizione delle fonti che costituiscono il parco di queste ultime unità di produzione);
  - ii) dalla sistematicità: tali condotte si erano protratte per un considerevole lasso temporale, cioè tra gennaio 2015 e luglio 2016;  
il tutto meglio precisato nell'Allegato A alla citata deliberazione 180/2017/S/eel.
5. La deliberazione 180/2017/S/eel ha invece escluso la configurabilità di tali condotte come potenzialmente manipolative ai sensi dell'art. 5 del regolamento REMIT, in quanto ha dato atto che esse, a livello del singolo utente del dispacciamento, non risultano avere alterato i prezzi di mercato.
6. Nel corso dell'istruttoria la Società ha presentato istanza di accesso agli atti (prot. Autorità 14375 del 12 aprile 2017), evasa dal Responsabile del procedimento con nota 11 maggio 2017 (prot. Autorità 16985).
7. Inoltre, la Società, avvalendosi della facoltà di cui al punto 5 della deliberazione 180/2017/S/eel, ha comprovato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. Autorità 15844 del 28 aprile 2017) l'effettiva composizione delle fonti del proprio parco delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili. Infine, in data 6 giugno 2017, la società ha trasmesso una memoria difensiva (prot. Autorità 19866 del 7 giugno 2017).
8. Con nota del 14 ottobre 2021 (prot. Autorità 38124) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie;
9. Con nota del 19 ottobre 2021 (prot. Autorità 38793) la Società ha chiesto di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio.
10. La Società con nota del 30 novembre 2021 ha trasmesso la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie, unitamente ad ulteriore documentazione difensiva (prot. 44868, 44875, 44884, 44883).
11. In data 14 dicembre 2021 si è svolta l'audizione finale innanzi al Collegio richiesta dalla Società.

## VALUTAZIONE GIURIDICA:

### Contesto normativo

12. Essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale è l'equilibrio tra l'energia immessa e quella prelevata (cosiddetto "bilanciamento"). Segnatamente, è compito di Terna, nella sua qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, garantire tale equilibrio, compensando immissioni e prelievi effettivi. Non disponendo però – in ragione della separazione tra attività di gestione della rete e attività di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia, in entrata e in uscita, Terna necessita, al predetto fine, della cooperazione degli utenti del dispacciamento. Questi ultimi, inclusi i titolari delle unità non abilitate a presentare offerte sul MSD, proprio per minimizzare lo sbilanciamento della rete assumono l'impegno vincolante di immettere/prelevare in/dalla rete, in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella loro responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato e corretto di immissione/prelievo relativo al medesimo punto (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111/06). Il comma 6 del medesimo articolo precisa che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a definire programmi che utilizzino *“le migliori stime dei quantitativi di energia elettrica (...), in conformità ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza”*. La *“definizione di programmi di immissione e prelievo secondo i suddetti principi costituisce una norma di comportamento di rilevante importanza per ciascun utente”* del dispacciamento (deliberazione 525/2014/R/eel).
13. A livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia elettrica che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111/06) e valorizzata a un prezzo che dovrebbe essere idoneo a ribaltare, sull'utente che ha sbilanciato, i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema. Lo stesso vale per l'energia elettrica immessa/prelevata in difetto. I proventi e gli oneri maturati dal sistema per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo (e dei corrispettivi di non arbitraggio) concorrono alla determinazione del corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06; un corrispettivo che, in ultima analisi, viene posto a carico della totalità dei clienti finali (di seguito: corrispettivo *uplift*). Lo sbilanciamento, infatti, non incide solo sulla posizione economica dell'utente del dispacciamento che ha messo in atto tale strategia, ma può comportare oneri, anche ingenti, a carico del sistema elettrico e quindi della totalità della clientela finale.
14. Del resto, l'obbligo di diligenza degli utenti del dispacciamento costituisce una declinazione dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva nel rispetto dei quali l'utente deve cooperare con Terna nella richiamata programmazione che lo stesso gestore della rete monitora segnalandone all'Autorità *“significativi e reiterati scostamenti”* (articolo 14, comma 7, della deliberazione 111/06).

15. Per quanto riguarda gli utenti del dispacciamento in immissione, da un'analisi della *performance* di programmazione di detti utenti nel periodo gennaio 2015 – novembre 2016, è emerso come la maggioranza dell'energia elettrica immessa sia stata programmata con errori medi mensili inferiori ai seguenti valori:
- a) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica: 80%;
  - b) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica: 50%;
  - c) unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idrica ad acqua fluente: 30%;
  - d) unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili: 30%.
- Pertanto, la determinazione di avvio del presente procedimento ha assunto tali errori quale discriminare tra condotte diligenti e condotte non diligenti.
16. Tale discriminare per le unità di produzione *non* rilevanti alimentate da fonti rinnovabili *non* programmabili, diverse da quelle sopra elencate, dovrebbe valutarsi tenendo conto delle effettive fonti che compongono il portafoglio di ciascun operatore. In mancanza di informazioni, la deliberazione di avvio del presente procedimento ha previsto che la diligenza si valuti attestandosi sulla *performance* del 30% prevista per le unità di consumo dal punto 2 della deliberazione 444/2016/R/eel, salva autocertificazione da parte della società della effettiva composizione del proprio portafoglio.
17. Come esposto in fatto, nel corso dell'istruttoria del presente procedimento la Società, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (prot. Autorità 15844 del 28 aprile 2017), ha comunicato le fonti del proprio parco delle unità di produzioni non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e conseguentemente sono state personalizzate le relative soglie di tolleranza.

#### Argomentazioni della Società

18. Mediante la predetta dichiarazione sostitutiva, la Società ha dichiarato la seguente composizione del proprio portafoglio:
- *unità di produzione non rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica*:
    - i. zona Centro Nord nel periodo da gennaio 2015 a luglio 2016 n. 1 impianto con potenza di 1,179 MW;
    - ii. zona Centro Sud nel periodo da giugno 2015 a gennaio 2016 n. 3 impianti per una potenza complessiva di 2,395 MW e da febbraio 2016 a maggio 2016 n. 2 impianti per una potenza complessiva di 1,555 MW;
    - iii. zona Sud nel periodo da gennaio 2015 a maggio 2015 e da agosto 2015 a dicembre 2015 n. 8 impianti per una potenza complessiva di 5,04 MW e nel periodo da gennaio 2016 a marzo 2016 e da maggio a giugno 2016 n. 2 impianti per una potenza complessiva di 1,985 MW;
  - *unità di produzione non rilevanti alimentate da fonte idrico fluente*: nella zona Centro Sud nel periodo da giugno 2015 a maggio 2016 n. 1 impianto per una potenza complessiva di 9,5 MW.
19. Nella medesima nota la Società ha, altresì, dichiarato che nella zona Centro Sud la percentuale di sbilanciamento dell'unità di produzione non rilevante alimentata da fonte idrico fluente nei mesi di giugno 2015 e maggio 2016 sarebbe inferiore al 30%.

20. Con la citata memoria (prot. Autorità 19866 del 7 giugno 2017) la Società ha chiesto l'archiviazione del presente procedimento, svolgendo sia argomentazioni di carattere generale, sia argomentazioni inerenti alle singole violazioni contestate. Nel corso della fase decisoria del presente procedimento la Società – ribadite le difese già svolte – ha svolto ulteriori argomentazioni difensive in forma scritta (allegando altresì ulteriore documentazione a supporto delle proprie affermazioni: prott. 44868, 44875, 44884, 44883 del 30 novembre 2021) e in forma orale in sede di audizione finale innanzi al Collegio, confermando la richiesta di archiviazione e in subordine di irrogazione di una sanzione simbolica.

*Argomentazioni di carattere generale*

21. Con la delibera di avvio del presente procedimento sanzionatorio, ad avviso della Società, sarebbe stato illegittimamente introdotto, con effetto retroattivo, un criterio nuovo di valutazione dell'obbligo di programmazione diligente che grava sugli utenti del dispacciamento, con la conseguenza che detti utenti vedrebbero valutate le proprie condotte sulla base di parametri non noti al momento della loro realizzazione, in contrasto con il principio di legalità sancito dall'art. 1 della legge 689/81. Tale presunta modifica della disciplina del servizio di dispacciamento, diversamente da quanto la stessa Autorità avrebbe più volte dichiarato (deliberazioni 281/2012/ARG/eel e 800/2016/R/eel) sarebbe, peraltro, avvenuta senza prevedere un periodo ricognitivo volto a consentire agli operatori di adeguare le proprie strategie di programmazione alla suddetta modifica regolatoria. Sulla base delle disposizioni vigenti nel periodo sotto osservazione (gennaio 2015-luglio 2016), la Società avrebbe invece tenuto una condotta rispettosa dell'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06, avendo definito i programmi di immissione secondo le migliori stime ricevute dai propri clienti o dalla stessa effettuabili. Peraltro, la verifica della diligenza di cui alla disposizione citata dovrebbe essere effettuata caso per caso. A supporto dell'asserita retroattività delle soglie di tolleranza, nella memoria di replica alle risultanze istruttorie, la Società evidenzia di aver appreso solo al momento dell'ostensione degli atti del procedimento a cura del Responsabile (ossia in data 11 maggio 2017) le modalità attraverso le quali l'Autorità aveva proceduto all'analisi delle *performance* di programmazione degli operatori di settore poste in essere nel periodo gennaio 2015-novembre 2016. A tal riguardo, la Società lamenta inoltre che la soglia del 30% per le unità di produzione non rilevanti programmabili sarebbe stata determinata senza fare riferimento ad alcuna media delle *performance* di settore, ma per mera analogia con le unità di consumo.
22. Inoltre, secondo la Società, poiché il bilanciamento del sistema elettrico avviene mediante l'attivazione di risorse da parte di Terna al fine di correggere gli sbilanciamenti netti complessivi registrati in ciascuna area rilevante della rete – pari alla somma algebrica degli sbilanciamenti dei singoli punti della medesima area e, dunque, delle unità di consumo e delle unità di produzione non rilevanti (come quelle in esame), ubicate in una determinata zona – anche la propria

condotta dovrebbe essere valutata in forma aggregata su base zonale. Ciò troverebbe conferma sia nel codice di rete di Terna, dal cui art. 15 si ricaverebbe che la logica con la quale Terna gestisce il servizio di dispacciamento sarebbe quella aggregata zonale, sia nella deliberazione 800/2016/E/eel che ha previsto l'applicazione, a partire dal 1 maggio 2017, del sistema *single price* per tutte le unità non abilitate (di consumo e di produzione) con la conseguenza che gli sbilanciamenti di segno opposto registrati dalle diverse unità in una stessa zona di mercato si elidono. Così operando, lo sbilanciamento mensile effettivo aggregato della Società – cioè di tutte le unità di produzione non abilitate e le unità di consumo nella sua titolarità – nelle zone oggetto di contestazione, risulterebbe sempre inferiore al 12%, a dimostrazione della condotta diligente della società che, in quanto titolare di contratti di dispacciamento sia in immissione che in prelievo, effettuerebbe la programmazione in linea con quanto previsto per la valorizzazione degli oneri di sbilanciamento. Nella fase decisoria del procedimento la Società ha insistito su questa argomentazione, aggiungendo che il considerare gli sbilanciamenti di una determinata zona imputabili ad un utente del dispacciamento solo con riferimento alle immissioni delle relative unità di produzione non consentirebbe di cogliere l'effettiva lesività della condotta dell'utente del dispacciamento.

23. Quanto, poi, alla formula utilizzata dall'Autorità per calcolare gli sbilanciamenti, per la Società essa non dovrebbe avere riguardo all'energia effettivamente immessa, bensì all'energia programmata, come risulterebbe dalle risultanze istruttorie del procedimento prescrittivo avviato con deliberazione 342/2016/E/eel e dalla deliberazione 180/2017/S/eel. Né il riferimento all'energia immessa potrebbe trovare giustificazione sulla base della metodologia introdotta dalla deliberazione 444/2016/E/eel, inerente alle sole unità di consumo e di produzione abilitate, e a un diverso arco temporale (dal 1° agosto 2016 in avanti).
24. Con riferimento, in generale, alle unità di produzione non rilevanti programmabili, la Società deduce che si tratterebbe, nella totalità dei casi, di impianti integrati all'interno di siti industriali in configurazione di autoconsumo, le cui immissioni in rete sarebbero, dunque, legate ai consumi di tali siti che, a loro volta, dipenderebbero dai relativi cicli produttivi. In tali casi, la Società avrebbe responsabilizzato i propri clienti, titolari dei predetti impianti, prevedendo nei relativi contratti che fossero loro – avendo la disponibilità delle informazioni rilevanti – ad effettuare la programmazione e ad inviarla alla Società, ed imputando loro gli oneri dell'eventuale sbilanciamento, cioè dell'eventuale errata programmazione. A dimostrazione dell'adozione di tutti i comportamenti esigibili nel caso concreto, la Società avrebbe sollecitato tali clienti all'invio della programmazione quando questa tardava ad arrivare. In ogni caso, se la Società avesse saputo *ex ante* dei criteri adottati dall'Autorità per la valutazione della diligenza nella programmazione, avrebbe assunto decisioni diverse in merito agli impianti in esame che sarebbero stati tutti (tranne uno) ceduti ad altri utenti del dispacciamento, non ritenendo la Società di essere in grado di rispettare le soglie fissate dall'Autorità per tale tipologia.

25. La Società deduce poi che gli sbilanciamenti oltre soglia episodici non sarebbero imputabili a una negligente programmazione e che dalle condotte contestate non solo non avrebbe conseguito vantaggi economici, come già rilevato dall’Autorità nella deliberazione 180/2017/S/eel, ma avrebbe subito un pregiudizio economico, stimabile in circa 190.000 euro, che si sarebbe tradotto in una riduzione dei costi a carico dei clienti finali, avendo contribuito a diminuire il valore del corrispettivo *uplift*. In fase decisoria, viene ribadito che l’Autorità dovrebbe tenere in considerazione la circostanza di avere la Società già subito una penalizzazione in applicazione della regolazione vigente all’epoca dei fatti per la condotta tenuta nei mesi gennaio 2015-luglio 2016 e precisa che l’importo - determinato valorizzando l’energia oggetto di sbilanciamento al differenziale tra prezzo di sbilanciamento effettivo e prezzo zonale MGP – risulta pari a 196.000 euro. A supporto di detta affermazione, la Società produce un documento dal quale risulta che la propria programmazione ha generato una valorizzazione (attraverso i corrispettivi di sbilanciamento) inferiore rispetto a quella che si sarebbe generata (attraverso i prezzi zionali MGP) con una programmazione esattamente identica alle immissioni, ossia a sbilanciamenti nulli (cfr. Allegato 2 alla memoria 30 novembre 2021, richiamato anche in sede di audizione finale).
26. In fase decisoria, inoltre, la Società ha svolto ulteriori argomentazioni di carattere generale, in particolare affermando:
- a) l’intervenuta decadenza dell’Autorità dall’esercizio del potere sanzionatorio per violazione del termine di conclusione del procedimento, fissato nell’atto di avvio in 180 giorni decorrenti dal 30 marzo 2017;
  - b) l’errore scusabile nei primi due mesi di attività; la società chiede in particolare che l’Autorità tenga conto del fatto che la Società ha iniziato la propria attività di utente del dispacciamento, per alcuni impianti afferenti alle unità di produzione programmabili, solo nel 2015 o addirittura nel 2016 (allegati 3bis e 3 alla memoria del 30 novembre 2021), considerando diligenti i primi due mesi in cui la società ha svolto la propria attività di utente del dispacciamento con riferimento a detti impianti (uno nella zona Centro Sud gestito dal 1 luglio 2015, due nella zona Nord gestiti rispettivamente dal 1 marzo 2015 e dal 1 maggio 2016 e uno nella zona Sardegna gestito dal 1 gennaio 2015). Alla luce di questo, si dovrebbero comunque “stralciare” le contestazioni riferite ai mesi di: (i) luglio e agosto 2015 per la zona Centro Sud; (ii) i mesi di marzo e aprile 2015 e di maggio e giugno 2016 per la zona nord e (iii) i mesi di gennaio e febbraio 2015 per la zona Sardegna;
  - c) l’irrelevanza, ai fini della quantificazione dell’eventuale sanzione sotto il profilo della personalità dell’agente, dei più risalenti provvedimenti sanzionatori relativi a violazioni di tipo diverso; sempre sotto lo stesso profilo della personalità dell’agente, l’Autorità dovrebbe considerare che la Società non svolge più l’attività di utente di dispacciamento per nessuna delle unità di produzione oggetto del procedimento e che quindi non è nelle condizioni di poter materialmente reiterare la condotta contestata nel presente procedimento.

Argomentazioni inerenti alle diverse tipologie di unità di produzione

27. Utilizzando la formula per calcolare gli sbilanciamenti in rapporto all'energia programmata, la Società deduce quanto segue:

A) per quanto riguarda le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili:

1. nella zona Centro Nord, alimentata da fonte solare, ci sarebbero stati sbilanciamenti inferiori al 50% per 13 dei 19 mesi contestati, mentre per i residui 6 mesi gli sbilanciamenti, pur superiori al 50%, dovrebbero ritenersi fisiologici trattandosi di un solo impianto di potenza pari a 1,179 MW; peraltro, effettuando un'analisi su base zonale ed aggregata, dunque tenendo conto delle immissioni e dei prelievi della Società nel periodo considerato nella zona in esame, lo sbilanciamento mensile risulterebbe sempre inferiore al 5%; infine, lo sbilanciamento in immissione, in termini assoluti, risulterebbe pari a soli 1,8 GWh in tutto il periodo contestato;
2. nella zona Sud, composta da 8 impianti alimentati da fonte solare, la programmazione avrebbe avuto sbilanciamenti superiori al 50% solo per due mesi consecutivi; analogamente all'unità di produzione nella zona Centro Nord, tali modesti sbilanciamenti sarebbero giustificati in ragione della ridotta potenza totale degli impianti pari a 4,9 MW e procedendo ad un'analisi su base zonale ed aggregata, lo sbilanciamento mensile risulterebbe sempre inferiore al 12%; infine, lo sbilanciamento in immissione, in termini assoluti, risulterebbe pari a soli 3 GWh in tutto il periodo contestato;
3. nella zona Centro Sud, costituita da 3 impianti alimentati da fonte solare e da uno alimentato da fonte idrica, lo sbilanciamento del primo gruppo (fonte solare) sarebbe superiore al 50% solo per due mesi consecutivi e si giustificerebbe in ragione della ridotta potenza totale degli impianti pari a 2 MW; quanto allo sbilanciamento dell'impianto alimentato da fonte idrica, la cui programmazione sarebbe stata fatta dal cliente, la Società - a rettifica di quanto comunicato mediante la citata autocertificazione - deduce che nel mese di giugno 2015 non avrebbe superato il 30%; da ultimo, procedendo ad un'analisi su base zonale ed aggregata delle immissioni e dei prelievi della Società nella zona Centro Sud, lo sbilanciamento mensile risulterebbe sempre inferiore al 4%;

pertanto, gli sbilanciamenti oltre soglia delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonte rinnovabile non programmabile avrebbero carattere del tutto episodico e non reiterato, e come tali non sarebbero imputabili a una negligente programmazione;

B) per quanto riguarda le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili:

1. nella zona Nord vi sarebbero due unità di produzione alimentate da fonte cogenerativa, per le quali, effettuando un'analisi su base zonale ed aggregata, lo sbilanciamento mensile risulterebbe sempre inferiore al 7%; infine, lo sbilanciamento in immissione, in termini assoluti, risulterebbe pari a soli 1,53 GWh in tutto il periodo contestato (cioè da marzo 2015 a luglio 2016);
2. nella zona Centro Sud vi sarebbe una sola unità di produzione costituita da un solo impianto alimentato da fonte cogenerativa, per la quale, effettuando un'analisi su base zonale ed aggregata, lo sbilanciamento mensile risulterebbe sempre inferiore al 5%; infine, lo sbilanciamento in immissione, in termini assoluti, risulterebbe pari a soli 0,31 GWh in tutto il periodo contestato (cioè da luglio 2015 a luglio 2016);
3. nella zona Sardegna vi sarebbero due unità di produzione, una composta da tre impianti alimentati da fonte termica rinnovabile e l'altra composta da un impianto alimentato da fonte termica non rinnovabile; in relazione alla prima gli sbilanciamenti sarebbero inferiori al 30% per il mese di febbraio 2016 ed entro un ulteriore 10% per altri sette mesi dei rimanenti diciotto contestati; inoltre, effettuando un'analisi su base zonale ed aggregata, lo sbilanciamento mensile risulterebbe inferiore all'11%;

pertanto, gli sbilanciamenti oltre soglia delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonte programmabile, avendo riguardato volumi di energia assai esigui in termini assoluti, sarebbero del tutto inidonei a ledere l'interesse tutelato dalla norma che si assume violata e come tali non integrerebbero l'illecito ascritto.

28. Nella fase decisoria del presente procedimento la Società ha svolto ulteriori argomentazioni con riferimento alle due tipologie di unità di produzione. In particolare:

- A) con riferimento alle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, la Società afferma che l'Autorità dovrebbe tenere in considerazione, analogamente a quanto fatto con la deliberazione 497/2019/S/eel:
  - (i) il fatto che la stagionalità della produzione di energia elettrica che caratterizza dette unità di produzione, nella specie composte nella quasi totalità di impianti fotovoltaici, determina che gli sbilanciamenti si verifichino in corrispondenza di livelli minimi di produzione - con connesse difficoltà oggettive di prevedibilità delle eventuali immissioni in rete - nonché in mesi nei quali le previsioni meteo sono soggette a maggiore incertezza e variabilità, riverberandosi in maggiori sbilanciamenti che appunto, nel caso di specie, si sarebbero verificati nei soli mesi gennaio-marzo 2015 e settembre 2015-marzo 2016;
  - (ii) la specifica situazione dell'impianto idroelettrico rientrante nell'unità di produzione della zona Centro Sud, caratterizzato da una limitata automazione e da problemi di esercizio dovuti alla vetustà dei macchinari, aspetti che avrebbero inciso sulla maggiore frequenza dei guasti e dei relativi tempi di ripristino, determinando maggiori

sbilanciamenti negativi; inoltre nel periodo settembre 2015 – maggio 2016 la produzione mensile dell’impianto si sarebbe fortemente ridotta rispetto agli stessi mesi dello stesso anno a causa del minore apporto idrico, rendendo più frequente il passaggio dallo stato di *run* allo stato di *stand by* (e viceversa) con maggiori difficoltà di programmazione;

- B) con riferimento alle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti programmabili, la Società insiste sul fatto che tutte dette unità sono connotate da particolari difficoltà di programmazione, trattandosi di impianti in assetto di strutturale autoconsumo, talvolta integrati anche all’interno di siti industriali, per i quali le immissioni in rete si configurano come mere eccedenze randomiche e residuali. A conferma delle difficoltà oggettive di programmazione delle unità di produzione programmabili, la Società ha prodotto con la memoria del 30 novembre 2021 e illustrato nel corso dell’audizione finale due analisi controfattuali – sull’ipotesi di programmazione effettuata sulla base dei dati medi delle immissioni relative al mese precedente (m-1) ovvero sulla base dei dati medi delle immissioni relative al mese di riferimento (m), dato non conoscibile ex ante dall’operatore – dalle quali risultano percentuali di sbilanciamento superiori alle soglie indicate dall’Autorità. L’operatore chiede quindi che l’Autorità faccia uso della c.d. metodologia statistica già applicata nell’ambito del procedimento chiuso con deliberazione 318/2021/S/eel per verificare la diligenza o meno della programmazione riferita alle unità di produzione in questione.

#### Valutazione delle argomentazioni della Società

29. Le deduzioni svolte dalla Società possono essere in parte accolte, mentre nella rimanente parte non sono fondate, per le seguenti ragioni.

#### Valutazione delle argomentazioni di carattere generale

30. L’argomento relativo all’eccessiva durata del procedimento, introdotto dalla Società in fase decisoria, non può ritenersi fondato. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione ai procedimenti sanzionatori dell’Autorità, i termini relativi ai procedimenti sanzionatori hanno natura ordinatoria per cui il mancato rispetto degli stessi non può determinare effetti invalidanti degli atti adottati. Detta natura ordinatoria del termine di conclusione del procedimento è stata ribadita da recenti pronunce del Giudice amministrativo, anche con specifico riguardo a procedimenti sanzionatori in materia di sanzioni irrogate per strategie di programmazione non diligente. La decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio invocata dalla Società per mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento non è dunque intervenuta.
31. Non merita accoglimento la tesi della Società secondo la quale con la deliberazione di avvio del presente procedimento sanzionatorio sarebbe stato illegittimamente introdotto, con effetto retroattivo, un nuovo criterio di valutazione del generale

obbligo di programmazione diligente che grava sugli utenti del dispacciamento. Invero, con la deliberazione 525/2014/R/eel, in epoca quindi antecedente ai fatti oggetto di contestazione, l’Autorità ha introdotto l’obbligo di programmazione conforme ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza, né al fine del rispetto del principio di legalità è necessaria la predeterminazione, sulla base della prassi media tenuta dagli operatori di settore, di una soglia di tolleranza oltre la quale considerare non diligente detta programmazione. L’indicazione di detta soglia – con la deliberazione 444/2016/R/eel per le unità di consumo e con la deliberazione di avvio del presente procedimento sanzionatorio per le unità di produzione – ha il solo scopo di esplicitare che, nella valutazione del rispetto dell’obbligo di programmazione conforme ai principi di diligenza, perizia, previdenza e previdenza, l’Autorità dà rilievo al livello medio di prestazione, individuando appunto una soglia di tolleranza oltre la quale lo sbilanciamento è senz’altro ritenuto riconducibile ad una programmazione non diligente, salvo che ricorrano particolari circostanze di fatto da esaminare caso per caso. Per quanto concerne in particolare le unità di produzione non abilitate, che qui assumono rilievo, le soglie di tolleranza, oltre le quali uno sbilanciamento è da considerarsi esito di una programmazione non diligente (salvo specificità del caso concreto), sono quelle indicate nella deliberazione di avvio del presente procedimento, valutate con riferimento alle prestazioni medie di programmazione degli utenti del dispacciamento. Per le unità programmabili la soglia standard del 30% è comunque soggetta a personalizzazione statistica in funzione dell’effettivo profilo di immissione: tale scelta è stata introdotta dall’Autorità nell’ambito della revisione dei provvedimenti prescrittivi ex deliberazione 342/2016/E/eel avviata successivamente alla predisposizione del documento acquisito dalla Società con l’accesso agli atti. Contrariamente a quanto dedotto dalla Società, pertanto, non sono state introdotte regole nuove e conseguentemente non è configurabile alcuna violazione del principio di legalità di cui all’art. 1 della legge 689/81, né è necessario un periodo ricognitivo di adeguamento per gli operatori invocato dalla società. Infine, che le condotte dei vari utenti del dispacciamento siano valutate dall’Autorità, caso per caso, come dedotto dalla Società, emerge *per tabulas* dalla numerosità dei procedimenti individuali avviati nei confronti di altrettanti utenti del dispacciamento, nell’ambito dei quali sono esaminate e valutate le singole, specifiche situazioni.

32. Parimenti infondata è la tesi della Società secondo la quale la propria condotta dovrebbe essere valutata in forma aggregata su base zonale. I “programmi” di immissioni (e di prelievi) che gli utenti del dispacciamento sono tenuti a fare in conformità ai citati principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza, sono relativi a uno specifico punto di dispacciamento, come risulta inequivocabilmente dalla definizione di “programma” di cui all’art. 1, comma 1, della deliberazione 111/06, nonché dallo stesso art. 14, commi 1 e 3, laddove si dispone che l’utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l’obbligo di immettere (e di prelevare) in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione (e per unità di consumo) la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante

modificato e corretto di immissione (e di consumo) relativo al medesimo punto. Analogamente stabilisce l'art. 4, comma 4, del contratto di dispacciamento in immissione (e l'art. 4, comma 3, del contratto di dispacciamento in prelievo) con Terna. Coerentemente a ciò, Terna intesta a ciascun utente del dispacciamento un Conto di Sbilanciamento Effettivo per ogni punto di dispacciamento nella propria responsabilità (art. 21 della deliberazione 111) e ivi registra, per ciascun punto di dispacciamento, i programmi di immissione (e di prelievo) corrispondenti alle offerte accettate nel MSD. Dunque, nessun dubbio che l'obbligo degli utenti del dispacciamento di programmare, secondo i predetti principi, riguardi il singolo punto di dispacciamento e che, pertanto, la verifica del suo rispetto non possa essere effettuata in forma aggregata zonale. Il fatto, poi, che Terna nella gestione del servizio di dispacciamento utilizzi una logica aggregata zonale, trova spiegazione nel suo ruolo di garante dell'equilibrio di tutto il sistema elettrico nazionale. Ben diverso, invece, è il compito dei singoli utenti del dispacciamento, chiamati a fornire, per ciascuna delle unità non abilitate, delle quali sono responsabili, una programmazione sui mercati dell'energia, il più possibile coerente con l'effettivo stato dei propri prelievi e delle proprie immissioni: in tale modo l'esito dei mercati dell'energia, per le unità abilitate, risulta il più simile possibile allo stato delle stesse in tempo reale. Pertanto, la circostanza dedotta dalla Società di avere effettuato, in quanto titolare di contratti di dispacciamento sia in immissione che in prelievo, la programmazione in linea con quanto previsto per la valorizzazione degli oneri di sbilanciamento, lungi dal dimostrare una condotta diligente, conferma semmai una programmazione non improntata ai principi di cui all'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06, principi con i quali l'Autorità ha voluto indirizzare la programmazione degli utenti del dispacciamento verso una fattiva collaborazione al fine di definire programmi vincolanti attendibili per ciascun punto di dispacciamento. E al riguardo, non rileva neppure la richiamata deliberazione 800/2016/E/eel – peraltro inerente un diverso arco temporale rispetto a quello in esame – sull'applicazione del sistema *single price* per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi: tale provvedimento attiene, infatti, al valore a cui sono regolati gli sbilanciamenti (valore che risulta identico lato prelievo e lato immissione in quanto uno è il mercato di bilanciamento), ma lascia inalterate le sopra richiamate esigenze di fattiva collaborazione fra Terna e gli utenti del dispacciamento e di una programmazione diligente delle immissioni distinta da quella dei prelievi. Né può accogliersi l'argomentazione svolta dalla Società in fase decisoria secondo la quale il considerare gli sbilanciamenti di una determinata zona imputabili ad un utente del dispacciamento solo con riferimento alle immissioni delle relative unità di produzione non sarebbe in grado di cogliere l'effettiva lesività della condotta dell'utente del dispacciamento. Come già rilevato, la condotta dell'utente del dispacciamento deve necessariamente avere riguardo all'attività oggetto del singolo contratto di dispacciamento, nel caso di specie del contratto di dispacciamento in immissione; più specificamente l'interesse tutelato dall'art. 14, comma 6, della deliberazione 111/06, come evidenziato dal Responsabile del procedimento, è quello di assicurare l'equilibrio, per *ciascun*

punto di dispacciamento, tra energia programmata in immissione e/o in prelievo ed energia *effettivamente* immessa e/o prelevata, e gli sbilanciamenti della Società sono senz'altro idonei a ledere tale interesse.

33. Inoltre, in ordine alla formula utilizzata per calcolare gli sbilanciamenti, l'Autorità – in parte discostandosi dalle valutazioni compiute nella comunicazione delle risultanze istruttorie inviata nell'ambito del procedimento concluso con la deliberazione 813/2016/E/eel (prot. Autorità 28067 del 5 ottobre 2016) – ha ritenuto, già nella deliberazione 180/2017/S/eel di avvio del presente procedimento, più corretto individuare la dimensione degli sbilanciamenti rilevanti, ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06, rispetto all'energia effettivamente immessa a consuntivo piuttosto che rispetto al programma vincolante modificato di immissione risultante dai mercati dell'energia. Infatti, risulta più ragionevole e aderente alla verifica che si compie, valutare l'errore di programmazione rispetto al valore reale (e quindi all'energia immessa a consuntivo) e non rispetto al valore stimato (e quindi al programma vincolante modificato di immissione). Un tale approccio è stato, peraltro, utilizzato dall'Autorità anche per il calcolo degli sbilanciamenti medi mensili ai fini dell'adozione dei provvedimenti prescrittivi a conclusione degli altri procedimenti avviati con deliberazione 342/2016/E/eel, sia per gli utenti del dispacciamento in immissione che per quelli in prelievo, e non si ravvisano elementi tali da giustificare un diverso trattamento per la Società.

#### Valutazioni delle argomentazioni inerenti alle diverse tipologie di unità di produzione

34. In via generale, non assumono rilievo le argomentazioni sugli sbilanciamenti delle proprie unità di produzione svolte dalla Società riportando la differenza tra energia programmata ed energia effettivamente immessa all'energia programmata, poiché, come già esposto, l'Autorità ritiene corretto riportare detta differenza all'energia immessa.
35. Né possono accogliersi le deduzioni della Società sulla modestia dei valori, se considerati in termini assoluti, degli sbilanciamenti delle unità di produzione oggetto del presente procedimento. Infatti, al fine di evitare risultati non attendibili, gli indicatori utilizzati per valutare la dimensione degli sbilanciamenti devono basarsi su valori percentuali. Una programmazione diligente dovrebbe portare a errori di programmazione proporzionalmente correlati con la taglia delle unità di produzione e di consumo inserite nel portafoglio di ciascun utente del dispacciamento ovvero con le dimensioni del portafoglio stesso. Fissare, invece, un errore di riferimento in valore assoluto porta a discriminazioni fra utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione ridotta (che ne sarebbero beneficiati) e utenti del dispacciamento con portafogli di dimensione più ampia (che potrebbero esserne penalizzati): l'utilizzo di un indice percentuale, quale quello utilizzato dall'Autorità, è invece esente da tali problematiche. Priva di fondamento è, dunque, la tesi della società secondo cui gli sbilanciamenti oltre soglia delle unità di produzione non rilevanti alimentate da fonte programmabile, avendo riguardato

volumi di energia assai esigui in termini assoluti, sarebbero del tutto inadeguati a ledere l'interesse tutelato dalla norma che si assume violata e come tali non integrerebbero l'illecito ascritto. Come già sopra esposto, infatti, gli sbilanciamenti contestati non possono essere considerati in valore assoluto e, considerati in valore percentuale, superando la soglia di tolleranza rappresentativa del livello medio di prestazione nell'attuale prassi degli operatori per questa tipologia di unità di produzione, non possono essere ritenuti diligenti.

36. Rileva invece la circostanza, ampiamente richiamata dalla Società in fase decisoria, che *le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonte programmabile* oggetto del presente procedimento siano caratterizzate da impianti in assetto di strutturale autoconsumo. Da tale circostanza derivano infatti importanti specificità in termini di maggiori variabilità delle immissioni e conseguente maggiore difficoltà di programmazione. Nel caso di specie, sulla base dei dati inviati dalla Società in fase decisoria, la programmazione con riferimento a dette unità di produzione risulta diligente rispetto alle soglie individuate facendo applicazione della c.d. metodologia statistica, di prassi utilizzata per casi analoghi.
37. Con riferimento alle *unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili*, si prende atto delle dichiarazioni rese dalla Società circa l'effettiva composizione del portafoglio e dunque:
- dell'esclusiva presenza di un'unità di produzione alimentata da fonte solare fotovoltaica nella zona Centro Nord;
  - della compresenza di unità di produzione alimentate da fonte solare fotovoltaica e da fonte idrica ad acqua fluente nella zona Centro Sud;
  - dell'esclusiva presenza di unità di produzione alimentate da fonte solare fotovoltaica nella zona Sud.
38. Pertanto, la *performance* da prendere a riferimento per la valutazione della diligenza o meno della programmazione della Società, risulta per le unità di produzione *non* rilevanti alimentate da fonti rinnovabili *non* programmabili della zona Centro Nord e della zona Sud pari al 50% (*performance* relativa alla fonte solare fotovoltaica), mentre per quelle della zona Centro Sud la *performance* di riferimento sarebbe pari al 34,03% (per i mesi da giugno 2015 a gennaio 2016) e al 32,81%, (per i mesi da febbraio 2016 a maggio 2016), calcolata come media ponderata delle *performance* del settore – 50% per solare fotovoltaico e 30% per idrico ad acqua fluente – in funzione della potenza installata per ciascuna fonte nella zona.
39. Dette soglie tengono conto della stagionalità che caratterizza la produzione di unità alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, il che vale ad escludere la fondatezza dell'argomentazione della Società richiamata al precedente punto 28, lett. A). In senso contrario non vale il richiamo alla deliberazione 497/2019/S/eel che ha disposto l'archiviazione di altro procedimento sanzionatorio in considerazione del ricorrere di circostanze assolutamente peculiari, assenti nel caso di specie (nel procedimento chiuso con deliberazione 497/2019/S/eel gli sbilanciamenti contestati e ora richiamati dalla Società si riferivano ad un impianto da fonte eolica e non invece ad impianti da fonte solare ed erano stati registrati nei

mesi che rappresentavano in assoluto quelli con la più bassa produzione mensile dall'entrata in esercizio dell'impianto).

40. Alla luce delle ulteriori argomentazioni svolte dalla Società nel corso della fase decisoria del presente procedimento e, in particolare, delle difficoltà di programmazione dell'impianto idroelettrico ad acqua fluente - avente il peso maggiore nel portafoglio della Società per la zona Centro Sud - la programmazione per i mesi oggetto di contestazione nella zona Centro Sud può tuttavia considerarsi diligente.
41. In considerazione di tutto quanto sopra, all'esito del presente procedimento, tenuto conto delle difese svolte dalla Società anche in fase decisoria, risultano non diligenti le condotte di programmazione relative alle *unità di produzione* non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili *non programmabili* nelle seguenti zone e periodi:
- zona Centro Nord da gennaio 2015 a marzo 2015 e da settembre 2015 a febbraio 2016 (atteso che nei restanti mesi, salvo casi isolati, gli errori di programmazione risultano al di sotto della *performance* media del settore pari al 50%);
  - zona Sud da gennaio 2015 a marzo 2015 e da gennaio 2016 a marzo 2016 (atteso che nei restanti mesi, salvo casi isolati, gli errori di programmazione risultano inferiori alla *performance* media del settore pari al 50%).

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

42. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

43. Sotto il profilo della *gravità della violazione* la Società non ha rispettato disposizioni funzionali a mantenere l'equilibrio e la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Ed infatti, come specificato nelle risultanze istruttorie, per ridurre eventuali squilibri del sistema – i cui costi sono sostenuti dalla totalità dei clienti finali attraverso il c.d. corrispettivo *uplift* – gli utenti del dispacciamento devono effettuare programmi, nella stima dei quantitativi di energia elettrica in immissione e prelievo, conformi ai principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza.

La condotta contestata viene sanzionata solo per le unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili per le zone e i periodi indicati al punto 41.

Con riguardo a detto profilo, nel ribadire che la sanzione viene irrogata per un illecito di condotta (violazione dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06), rileva,

ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d) del Regolamento Sanzioni, la circostanza che la Società, a differenza della maggior parte dei destinatari della deliberazione 342/2016/E/eel, non ha conseguito indebiti vantaggi economici per effetto della condotta contestata. Si dà atto che la Società ha provato nel corso della fase decisoria che dagli sbilanciamenti oggetto di contestazione è derivata – per il normale operare di meccanismi di mercato che non hanno alcuna valenza afflittiva – una perdita significativa.

44. In merito al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze* non risultano circostanze rilevanti.
45. Con riferimento alla *personalità dell'agente*, la Società si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità; in particolare, l'Autorità ha irrogato all'esercente sanzioni amministrative pecuniarie con deliberazioni VIS 50/08, VIS 109/10 e 265/2013/S/gas rispettivamente per inosservanza di disposizioni relative al c.d. coefficiente M (coefficiente di adeguamento del gas naturale alla quota altimetrica e alla zona climatica), alla trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità e alle condizioni economiche di fornitura gas. Si tiene conto del fatto che le precedenti sanzioni sono state irrogate per violazioni di tipo diverso da quella oggetto del presente procedimento e in tempi non recenti.
46. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato conseguito nell'anno 2016 dalla Società è pari a euro 11.401.454.657,00
47. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 11.000,00 (undicimila/00)

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione da parte dell'utente del dispacciamento dell'energia elettrica titolare di unità di produzione indicato nell'*Allegato A* al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 14, comma 6, della deliberazione 111/06;
2. di irrogare all'utente del dispacciamento di cui all'*Allegato A*, ai sensi dell'articolo 2 comma 20, lettera c) della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 11.000,00 (undicimila/00);
3. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'*Allegato A* di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore

- ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare all'utente del dispacciamento di cui all'Allegato A di comunicare all'Autorità l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, entro 5 giorni dalla sua effettuazione;
  6. di notificare il presente provvedimento al soggetto di cui all'Allegato A mediante pec all'indirizzo ivi indicato, nonchè di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ad eccezione dell'Allegato A.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*